

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5125 del 09/09/2025
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - DITTA AGROSISTEMI S.R.L. - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE N. DET-AMB-2019-439 DEL 30/01/2019 E S.M.I. RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER LA PRODUZIONE DEL "GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI", DA IMPIEGARSI A FINI AGRONOMICI SECONDO LE SPECIFICHE DI CUI AL D. LGS. N. 75/2010 E S.M.I. UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA - LOC. CÀ MORTA SOTTO.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5315 del 09/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - DITTA AGROSISTEMI S.R.L. - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE N. DET-AMB-2019-439 DEL 30/01/2019 E S.M.I. RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER LA PRODUZIONE DEL "GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI", DA IMPIEGARSI A FINI AGRONOMICI SECONDO LE SPECIFICHE DI CUI AL D. LGS. N. 75/2010 E S.M.I. UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA - LOC. CÀ MORTA SOTTO.

LA DIRIGENTE

Richiamati

- il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Legge 07/08/1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Avuto presente che

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 210 del 18/10/2013 è stata espressa, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 9/1999 e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006, a favore della ditta SERECO Srl la valutazione d'impatto ambientale (VIA) positiva per l'intervento relativo ad un impianto di produzione fertilizzanti, mediante il trattamento/recupero di rifiuti speciali (fanghi di depurazione), ubicato in Comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto. Nel suddetto provvedimento erano ricompresi tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e gestione (fino al 28/02/2019) dell'impianto ed in particolare l'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con D.D. 08/05/2014, n. 868 la Provincia di Piacenza ha volturato alla ditta Agrosistemi S.r.l. (C.F./P.I. 01308140332) il provvedimento di cui sopra;
- con D.D. n. DET-AMB-2019-439 del 30/01/2019, è stata rinnovata dal SAC di Piacenza l'autorizzazione alla gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione del "gesso di defecazione da fanghi", da impiegarsi a fini agronomici secondo le specifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. ubicato in Comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto, D.Lgs. 152/06 art. 208 e successivamente modificata con D.D. n.ri DET-AMB-2023-6468 del 07/12/2023, DET-AMB-2024-4408 del 07/08/2024 e con D.D. DET-AMB-2025-1795 del 26/03/2025.

Vista l'istanza presentata dalla ditta Agrosistemi S.r.l. con nota del 25/06/2025 (assunta al prot. Arpae n. 114746 in pari data), per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente, con la quale viene richiesto:

- la possibilità di aggiungere materie grezze di cui al Regolamento UE 1009-2019 e s.m.i., (Regolamento europeo dei fertilizzanti), facenti parte della categoria "CMC1", nella formulazione di "Gesso di defecazione da fanghi", quali, ad esempio: Acido citrico, Acido fulvico purificato, Acido umico (estratto puro), Urea, Aminoacidi liberi, Glicina betaina, Acido lattico, Etanolamina (MEA), Zuccheri semplici, Polisaccaridi naturali, Poliacrilati biodegradabili, Acido ascorbico (vitamina C), Sali di fosfato o i loro derivati, Sali di ammonio, Sali di solfato, Sali di fosfato e Zolfo elementare con lo scopo di valorizzare il correttivo prodotto. Ogni nuova formulazione di Gesso di defecazione da fanghi prodotta, al fine di adempiere agli obblighi normativi sarà, prima della sua immissione sul mercato, registrata al "Registro dei fertilizzanti", messo a disposizione dal MASAF;
- l'installazione di un secondo silos, in serie al silos esistente, finalizzato alla raccolta e allo stoccaggio di acqua piovana proveniente dal piazzale di caricamento del prodotto finito/lotti di produzione, in modo da disporre di maggior flessibilità nei tempi di smaltimento presso impianto autorizzato;
- l'aggiunta di una svuota sacchi, completa di celle di carico, al fine di poter utilizzare agevolmente le materie grezze CMC1 acquistate in big bags (indicato in colore rosso e con il n.16 nella planimetria allegata agli atti);

- la riorganizzazione dell'attuale area destinata allo stoccaggio del carbonato di calcio che sarà dedicata allo stoccaggio di eventuali CMC1 sfuse (area indicata in colore rosso con la scritta CMC1 nella planimetria allegata agli atti).

Dato atto che con l'istanza presentata non vengono modificati i "Modi di preparazione e componenti essenziali", i "titoli minimi in elementi e/o sostanze utili", le "note", i limiti imposti sui metalli pesanti e quant'altro sancito nell'All. 3 del D. Lgs. 75/2010 e s.m.i. per la produzione del fertilizzante attualmente prodotto di cui al n. 23 "Gesso di defecazione da fanghi".

Atteso che

- con nota di questo Servizio, prot. Arpae n. 133344 del 23/07/2025, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza medesima, sono stati richiesti i pareri ed è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi;
- con nota prot. Arpae n. 135788 del 13/08/2025, è pervenuto il parere del Comune di Piacenza, con il quale lo stesso "...esprime parere favorevole in merito alla modifica non sostanziale dell'autorizzazione...";
- con nota prot. Arpae n. 148983 del 20/08/2025, il Servizio Territoriale dell'Arpae ha trasmesso la relazione tecnica, in merito all'istanza di che trattasi, con la quale *"ritiene di non rilevare motivi ostativi all'accoglimento della richiesta avanzata dalla ditta Agrosistemi S.r.l. per la modifica non sostanziale della succitata Autorizzazione D.D. n. 439/2019 e s.m.i., ..."* con prescrizioni;
- con nota prot. Arpae n. 152976 del 28/08/2025, è stato trasmesso il verbale della seduta della Conferenza di servizi.

Visto l'esito della seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 20/08/2025, nel quale la stessa si è espressa favorevolmente all'accoglimento dell'istanza di che trattasi.

Riscontrato che la ditta Agrosistemi S.r.l. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae.

Avuto presente che la ditta Agrosistemi S.r.l. risulta altresì iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Piacenza – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) con iscrizione attualmente in fase di aggiornamento (valida anche oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria).

Ritenuto, sulla base di quanto sopra indicato, che si possa procedere alla modifica non sostanziale dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Agrosistemi s.r.l. con D.D. n. DET-AMB-2019-439 del 30/01/2019 e s.m.i. come richiamato in narrativa, per la gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione del "gesso di defecazione da fanghi", da impiegarsi a fini agronomici secondo le specifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i., ubicato in Comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto, sostituendo al punto 1) le lettere d), h), s) e aggiungendo la lettera m bis).

Dato atto che

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del Procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

Su proposta della Responsabile del procedimento

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

- 1) accogliere** l'istanza del 25/06/2025 (assunta al prot. Arpae n. 114746 in pari data) e di modificare l'autorizzazione rinnovata alla ditta Agrosistemi S.r.l. (C.F. 01716560337) con D.D. n. DET-AMB-2019-439 del 30/01/2019, successivamente modificata con D.D. n.ri

DET-AMB-2023-6468 del 07/12/2023, DET-AMB-2024-4408 del 07/08/2024 e con D.D. DET-AMB-2025-1795 del 26/03/2025, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, per la gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione del "gesso di defecazione da fanghi", da impiegarsi a fini agronomici secondo le specifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. ubicato in Comune di Piacenza - loc. Cà Morta Sotto, **sostituendo** al punto 1) le lettere d), h), s) e **aggiungendo** la lettera m bis). Si riportano, per il buon ordine, tutte le prescrizioni di cui al punto 1) dell'autorizzazione vigente e s.m.i.:

a) le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento consistente nelle operazioni di recupero R3 per la produzione del gesso di defecazione da fanghi sono le seguenti:

- 020204 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020305 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020403 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020502 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020603 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 020705 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 030311 - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310;
- 190805 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- 190899 - rifiuti non specificati altrimenti;

b) i "fanghi" oggetto del trattamento finalizzato alla produzione del gesso di defecazione da fanghi dovranno rispettare i limiti riportati nella delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/2004 e s.m.i.;

c) i fanghi potranno essere, se del caso nel processo di recupero, sottoposti a trattamento attraverso cella elettrolitica e/o fenton like, al fine di migliorare le caratteristiche del prodotto finito e ferme restando le disposizioni di cui al punto b);

d) la collocazione dei sili, dei tanks e dello scrubber è individuata nel documento "Aggiornamento planimetria Giugno 2025" del 22/06/2025, rev.06/2025, trasmessa con nota assunta al prot. Arpae n. 148822 in data 20/08/2025;

e) le analisi sui fanghi in ingresso dovranno essere eseguite con la periodicità prevista dalla normativa statale e regionale in materia di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione (D. Lgs. 99/1992 e delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2773 del 30/12/2004 e s.m.i.);

f) la potenzialità massima dell'impianto di trattamento rifiuti è pari 40.000 t/anno e con il limite di 250 t/g;

g) nell'ambito della potenzialità massima, comunque 5.000 t/anno di rifiuti dovranno provenire da una distanza non superiore a circa 90 km, con riferimento al luogo di prima ed originaria produzione misurata dal centro di trattamento di Cà Morta;

h) le materie prime costituite da CMC1 e da solfato di calcio dovranno essere depositate nelle apposite n. 2 vasche prefabbricate, anch'esse presenti sotto tettoia;

i) il prodotto finito (gesso di defecazione da fanghi), in attesa di verifica analitica della sua idoneità, dovrà essere stoccato nelle n. 2 vasche scoperte aventi capacità di circa 1.850 m³ ciascuna. Il prodotto finito non potrà essere detenuto nell'impianto per un periodo superiore a 3 mesi riferito a ciascun lotto di produzione che non potrà superare i 1.000 m³;

l) le caratteristiche del "gesso di defecazione da fanghi" dovranno essere conformi alle specifiche di cui al D. Lgs. 75/2010 come modificato dal D.M. 28/06/2016. Le analisi di controllo dovranno essere eseguite almeno su ogni singolo lotto e copia dei referti dovrà essere conservata unitamente al "Registro di produzione";

m) tutti i lotti di produzione del "gesso di defecazione da fanghi" dovranno essere distinti con numero progressivo;

m bis) qualora vengano prodotti lotti di "Gesso di defecazione da fanghi", contenenti diverse formulazioni di materie grezze di cui al Regolamento UE 1009-2019 e s.m.i., facenti parte della categoria "CMC1", dovrà essere data comunicazione all'Arpae ST (con almeno 15 giorni di anticipo) della data effettiva di inizio produzione, indicando

il tipo di CMC1 impiegata ed individuando in Planimetria la collocazione del lotto specifico;

n) per ogni lotto di produzione dovrà essere prelevato un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi chimica, al fine di verificare il rispetto dei parametri di legge;

o) in ogni singolo "Rapporto di Prova" dovrà essere riportata l'indicazione del numero di lotto di produzione cui il campione analizzato si riferisce;

p) dovrà essere adottata idonea cartellonistica contenente per ciascun lotto, nelle fasi di produzione, di attesa di analisi e anche a produzione terminata (quando lo stesso sia pronto per l'utilizzo), l'individuazione numerica del lotto stesso e lo stato del medesimo. Il cartello dovrà essere predisposto, perciò, sin dal momento della costituzione del lotto ed essere compilato in ogni sua parte;

q) il lotto, una volta verificata la sua idoneità, attraverso analisi chimica, potrà essere spostato in altra zona del centro di trattamento, ma il cumulo corrispondente dovrà rimanere distinto ed identificato mediante trasferimento della cartellonistica dedicata;

r) nel caso le operazioni per la produzione del gesso di defecazione da fanghi non abbiano conseguito il rispetto dei limiti previsti, i lotti interessati potranno essere nuovamente fatti oggetto di trattamento solo nel caso in cui i valori dei parametri non conformi risultino non superiori al 30% del limite previsto;

s) dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte il registro di produzione, in modo tale che la lettura integrata dei dati riportati nel registro di carico e scarico (RENTRI) e nel registro di produzione stesso consentano, per ogni singolo lotto, di disporre almeno delle seguenti informazioni: il numero progressivo, la data di produzione, il rifiuto (fango) di partenza (citando il FIR di provenienza), la tipologia dell'eventuale CMC1 utilizzata e la relativa quantità impiegata, l'identificativo del Rapporto di Prova corrispondente e la destinazione del fertilizzante ottenuto;

t) il registro di produzione dovrà essere preventivamente vidimato da Arpae; nel caso la Ditta decida di utilizzare un registro di tipo informatizzato, esso dovrà essere stampato con cadenza settimanale su carta vidimata sempre da Arpae;

u) i reflui provenienti dai rifiuti (percolati) e dal dilavamento del gesso di defecazione da fanghi dovranno essere convogliati al sistema di raccolta e stoccaggio, avente capacità di 120 m³ circa;

v) dovrà essere eseguita una frequente pulizia periodica delle tubazioni drenanti superficiali al fine di evitare intasamenti e garantire l'efficienza del sistema di raccolta;

z) dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione e carico/scarico e la formazione di emissioni anche di tipo odorigene;

za) dovranno essere effettuate, almeno nel periodo primaverile ed autunnale, operazioni di derattizzazione e disinfestazione onde prevenire rischi per la salute pubblica;

zb) gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività del centro dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ed avviati a centri autorizzati al loro smaltimento/recupero;

zc) dovrà essere mantenuta la vegetazione e le piante presenti sul perimetro del centro con funzione di schermatura;

zd) la Ditta è tenuta a segnalare tempestivamente ad Arpae, al Comune ed all'Azienda USL qualunque anomalia gestionale suscettibile di provocare inconvenienti ambientali e/o sanitari;

ze) la Ditta dovrà dare attuazione al piano di monitoraggio secondo le modalità e le frequenze indicate nella tabella di seguito riportata. I dati rilevati dovranno essere conservati presso l'impianto e resi prontamente disponibili agli organi di controllo:

Matrice	Parametro	Misura/Azione	Frequenza
Acque Sotterranee	controllo piezometri	Livello piezometrico Analisi chimiche: - Residuo fisso 105°C, - pH 25°C, - Conducibilità a 25°C, - Azoto Ammoniacale (N-NH ₄), - Ammoniaca (NH ₃), - Nitrati, - Nitriti, - Cloruri, - Solfati, - Calcio, - Bario, - Rame, - Zinco, - Berillio, - Cobalto, - Nichel, - Vanadio, - Arsenico, - Cadmio, - Cromo Totale, - Piombo, - Selenio, - Alluminio.	Annuale
Atmosfera	emissione E3	Portata e concentrazione inquinanti: polveri e NH ₄ (laboratorio esterno)	annuale
	emissione E1/E2	Stato di usura filtri mediante controllo manometro differenziale - Δp (mm H ₂ O)	mensile
Acque reflue	funzionalità impianto pretrattamento acque	Rimozione materiale flottante e sedimentato nel degrassatore Espurgo fanghi fossa Imhoff Pulizia rete di collettamento	annuale
	funzionalità vassoi assorbenti	Manutenzione vegetazione	annuale (tardo inverno)
Rumore	livello di rumore ambientale residuo e differenziale diurno presso cascina Mezzano Cavalli	Valutazione di impatto acustico effettuata da tecnico competente in acustica ambientale	quinquennale
	livello di rumore ambientale residuo diurno presso il perimetro dell'impianto		
Rifiuti in ingresso	caratterizzazione analitica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della Delibera di G.R. E.R. n. 2773/2004		ad ogni cambio di fornitore e comunque almeno una volta l'anno
Suolo	rete di raccolta e stoccaggio percolati e acque di dilavamento	Verifica di tenuta	triennale
"Gesso di defecazione"	caratterizzazione analitica ai sensi del D. Lgs. 75/2010 e, eventualmente, della Delibera di G.R. E.R. n. 2773/2004		Almeno ad ogni singolo lotto di produzione da 1.000 m ³

zf) i rifiuti in ingresso dovranno essere accumulati nella vasche coperte n. 1 e n. 2 aventi capacità di 1175 m³ e 845 m³. La quantità massima di rifiuti in attesa di trattamento non potrà superare, pertanto, 2020 m³, pari a circa 2222 ton, e il loro stazionamento dovrà essere limitato ad un periodo massimo di mesi 3.

Emissioni in atmosfera

- sono autorizzate le emissioni in atmosfera con le modalità e secondo quanto previsto nel seguente quadro riassuntivo:

EMISSIONE E1 SILOS CaO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima annua	46 gg/anno
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nm ³
---------	-----------------------

EMISSIONE E2 SILOS GESSO EMIIDRATO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima annua	46 gg/anno
Durata massima giornaliera	2 h/g
Altezza minima	5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nm ³
---------	-----------------------

EMISSIONE E3 REATTORE

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima annua	230 gg/anno
Durata massima	8 h/g
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nm ³
NH ₄	2 mg/Nm ³
H ₂ SO ₄	tracce mg/Nm ³

- per le emissioni E1 ed E2 non sono previsti controlli (trattandosi di sfiati non campionabili), mentre per il camino E3, dovrà essere disposto in sede di messa a regime un autocontrollo mirante alla ricerca dell'inquinante H₂SO₄;
- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse, in particolare di quelle odorigene durante le operazioni di carico-scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e del gesso di defecazione di fanghi;

Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico

- le opere dovranno essere eseguite conformemente agli elaborati grafici presentati e il numero degli abitanti equivalenti serviti non dovrà risultare, in alcun caso, superiore alla potenzialità dell'impianto proposto di n. 2 AE (arrotondati);
- dovranno essere realizzati, a monte ed a valle del vassoio assorbente, pozzetti di ispezione che risultino in ogni momento accessibili per i controlli da parte delle autorità competenti;
- dovrà essere effettuata una periodica e regolare manutenzione di tutte le parti dell'impianto di scarico che preveda la pulizia del degrassatore, la rimozione dei fanghi dalla vasca Imhoff (ed il loro conferimento a ditte autorizzate allo smaltimento) e la pulizia della condotta di adduzione ai vassoi assorbenti; la documentazione attestante tali operazioni deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo;
- dovranno essere effettuati controlli periodici che attestino il corretto funzionamento di tutte le sezioni dell'impianto, con particolare riferimento alla manutenzione della vegetazione al fine di garantire la capacità depurativa delle essenze impiegate;

2) stabilire che per quanto non modificato e/o sostituito con il presente provvedimento, restano invariate le prescrizioni impartite con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-439 del 30/01/2019 e s.m.i., di cui il presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;

3) dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);

4) trasmettere copia del presente atto al Comune di Piacenza ed al Servizio Territoriale dell'Arpae al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo;

5) rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae.
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

**Sottoscritta digitalmente dalla
Dirigente ARPAE - Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Piacenza
(dott.ssa Anna Callegari)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.